

STANDARD DI CLAUSOLA CONTRATTUALE (Sezione DOR)

PREMESSA

L'Autore è iscritto alla Sezione DOR della SIAE e tutela tramite essa il repertorio oggetto del presente contratto. Per normativa interna SIAE, l'Autore non può rinunciare preventivamente ai compensi dovuti sulla base delle licenze e tariffe vigenti.

Le seguenti previsioni sono inderogabili

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti all'Autore per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'Opera ai sensi degli artt. 12 ss L. 633/41 di cui al presente contratto, qualificabile, per quanto attiene alla realizzazione dell'Opera, come contratto di commissione d'opera ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. e 110 L. 633/41, nonché per ogni altra prestazione resa a favore di (Emittente/Produttore), sono integrati dalle disposizioni del presente articolo, che prevale su ogni diversa pattuizione e disciplina in modo inderogabile la misura dei compensi e le relative modalità di corresponsione.
2. L'Autore dichiara che tali corrispettivi, come integrati dal presente articolo, sono adeguati e proporzionati e che col pagamento di quanto previsto dal presente articolo l'Autore non avrà null'altro a pretendere da (Emittente/Produttore), nè dai suoi cessionari o licenziatari (diretti o indiretti), ad alcun titolo, fatti salvi i diritti irrinunciabili previsti dalla legge, incluso il diritto alla revisione del compenso ai sensi dell'art. 107 L. 633/4, qualora sopravvenga una manifesta sproporzione tra i compensi pattuiti e i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Opera.
3. Oltre ai compensi previsti per la cessione dei diritti, l'Autore avrà diritto a percepire i compensi derivanti dalle utilizzazioni dell'Opera effettuate da (Emittente/Produttore), secondo le modalità di seguito indicate e nei limiti del mandato conferito dall'Autore a SIAE ai sensi degli artt. 180 ss. L. 633/41.
4. Gli obblighi informativi sugli utilizzi dell'Opera e sui ricavi generati da tali utilizzi, ai fini della determinazione dei compensi di spettanza dell'Autore di cui ai successivi commi del presente articolo, saranno assolti da (Emittente/Produttore) direttamente nei confronti di SIAE, nei modi e tempi disciplinati dai contratti di Licenza in essere fra SIAE e gli utilizzatori dell'opera per le tipologie di diritti intermediati da SIAE
5. Nel caso di cessione dei diritti sull'Opera a soggetti terzi, in Italia o all'estero, il compenso dovuto all'Autore per i diritti intermediati da SIAE in forza di mandato diretto dell'Autore o in virtù di contratti di reciprocità sottoscritti con società di gestione collettiva estere sarà corrisposto da (Emittente/Produttore) o dal terzo, in conformità alla legge e agli accordi in vigore con SIAE o con le collecting estere, ai sensi degli artt. 185 ss. L. 633/41.
6. Il Committente (Emittente/Produttore) si impegna a informare i propri cessionari/licenziatari (ivi inclusi quelli stabiliti od operanti all'estero) delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Autore con il presente Contratto e del conseguente obbligo di versare i compensi dovuti alla SIAE o alle società di gestione collettiva estere che hanno assunto obblighi nei confronti di SIAE, nonché dell'obbligo di fornire a tali organismi le informazioni necessarie al calcolo dei compensi dovuti.
7. Tale obbligo sarà adempiuto nel rispetto delle previsioni di legge di cui al D. l.vo 35/2017 e nei limiti del mandato conferito dall'Autore a SIAE e degli accordi vigenti con le società di gestione collettiva interessate, ferme restando le previsioni del precedente articolo
8. L'Autore riconosce e accetta che in caso di cessione dei diritti sull'opera a soggetto terzo il Committente non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per l'inadempimento, da parte dei soggetti terzi di cui ai precedenti articoli, degli obblighi a loro carico relativi ai pagamenti dei compensi e alla rendicontazione, salvo il caso in cui (Emittente/Produttore) ometta di assolvere al proprio obbligo di informarli degli impegni assunti nei confronti dell'Autore ai sensi del presente Contratto.
9. Qualora emergano nuove forme di utilizzazione dell'Opera non previste al momento della sottoscrizione del Contratto e tali sfruttamenti generino proventi significativi per (Emittente/Produttore), le Parti negozieranno in buona fede un compenso aggiuntivo in favore dell'Autore, fermo quanto previsto dall'art. 107 L. 633/41.
10. È nulla ogni rinuncia preventiva dell'Autore ai compensi derivanti dagli sfruttamenti dell'Opera da parte di terzi (artt. 23, 107 e 142 L. 633/41).